02371-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Geppino Rago – Presidente

Maria Daniela Borsellino

Pierluigi Cianfrocca

Vittorio Pazienza – Relatore

Marco Maria Monaco

Sent. n. sez. 2399

UP – 19/11/2020

R.G.N. 26877/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) (omissis)

2)

avverso la sentenza emessa il 01/03/2019 dalla Corte d'Appello di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;

Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/03/2019, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 09/10/2017 dal Tribunale di Avezzano, con la quale (omissis) e (omissis) erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un'autovettura, previa applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione con unico atto il (omissis) e il (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione per travisamento e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si censura la sentenza impugnata per aver trascurato le incongruenze riscontrabili nelle deposizioni dei testi di accusa, e nel mancato apprezzamento della deposizione della teste a discarico.

2.2. Erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. Si lamenta la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen. e la mancata applicazione delle attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen.

2.3. Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si censura il mancato apprezzamento dell'incensuratezza degli imputati, della giovane età e della occasionalità del fatto, nonché la riconsegna del bene intatto ai proprietari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo dedotto.

2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

In tale condivisibile cornice ermeneutica, i motivi di ricorso non superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con

le valutazioni espresse dal primo giudice, e nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

2.1. In particolare, va per un verso evidenziato che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso, senza incorrere in evidenti illogicità o contraddittorietà deducibili in questa sede, la tesi difensiva volta ad attribuire un dirimente rilievo alle discrasie rilevate nelle deposizioni testimoniali quanto all'arco temporale decorso tra il momento in cui gli odierni ricorrenti vennero visti dalla persona offesa uscire dall'autovettura ricettata, e quello in cui ripassarono sul posto mentre i Carabinieri, opportunamente allertati, erano intenti a svolgere i rilievi del caso. La Corte aquilana, oltre a richiamare il tempo trascorso dai fatti, ha invero chiarito che ai "cinque minuti" riferiti dall'operante doveva ovviamente aggiungersi anche il tempo necessario al Carabiniere per arrivare sul posto, dopo la chiamata della persona offesa, e che quell'arco temporale - così quantificato in almeno dieci minuti – era stato ben possibile che uno dei due individui si fosse tolto la felpa notata dalla persona offesa in un primo momento, dato che, come accertato dai Carabinieri, essi abitavano nelle immediate vicinanze. Altrettanto immune da censure risulta la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha l'attendibilità del riconoscimento operato dalle persone offese (proprio per l'esiguo arco temporale decorso tra i due avvistamenti, e per il grado di certezza palesato), non vulnerata dalla deposizione della teste della difesa avuto riguardo alla compatibilità della capigliatura del (omissis) descritta dalla predetta teste, con la descrizione fornita dalle persone offese del soggetto che era sceso dall'auto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

2.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riguardo al percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello quanto alla possibilità di derubricare l'accusa di ricettazione, risultando decisiva la mancanza di qualsiasi indicazione, da parte dei ricorrenti, in ordine alle circostanze e alle ragioni giustificative del possesso dell'autovettura: mancanza tale da precludere la percorribilità di ipotesi alternative a quella sostenuta dall'accusa (cfr. pag. 5). Del tutto immune da censure, ed in linea con la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, risulta inoltre il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., essendo già stata applicata l'attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. "in considerazione del modesto valore intrinseco dell'autovettura, acquistata nel 2003" (cfr. pag. 5,, cit.).

3. In relazione all'ultimo motivo, con cui era stato censurato il silenzio della Corte territoriale sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deve osservarsi che la mancata risposta della Corte d'Appello non avrebbe dato luogo – fino al luglio scorso – a conseguenze di rilievo, in ossequio al principio per cui non

produce annullamento il mancato esame di un motivo di ricorso che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314): l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al delitto di ricettazione, anche se ritenuto di particolare tenuità ai sensi del secondo comma dell'art. 648, era infatti preclusa per ragioni edittali.

Va peraltro evidenziato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 21 luglio 2020, ha dichiarato – facendo riferimento proprio ad una fattispecie di ricettazione ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del capoverso dell'art. 648 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

In tale mutato contesto, la Corte d'Appello deve essere chiamata alla valutazione, che alla data della decisione impugnata era preclusa, in ordine all'applicabilità – avuto riguardo alla vicenda nel suo complesso, alla situazione personale dei ricorrenti e al valore dell'autovettura - della causa di esclusione della punibilità invocata dai ricorrenti.

Da ciò consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per la valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis al reato ascritto agli odierni ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa decisione sulla richiesta di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio alla Corte di Appello di Perugia sul punto.

Così deciso il 19 novembre 2020

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza

Il Presidente
Geppino Rago

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 GEN. 2021
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli